



Provincia di Vicenza
Tutela Giudiziaria Capitolato 2018

Lotto 7 COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
1	Importo premio annuo	70		
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 70 per importo più basso diviso ogni altro importo				
Al punteggio così ottenuto sarà aggiunti o detratti i seguenti punteggi				
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B
2	Franchigie		10	0
3	Massimale per evento		15	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti				
N°	Elementi di valutazione		SI	NO
4	Ufficio liquidazione sinistri nella Regione Veneto*		5	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.				



Provincia di Vicenza
Tutela Giudiziaria Capitolato 2018

SCHEMA DI OFFERTA

Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, nella sua qualità di _____

della Compagnia assicuratrice _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa delle spese legali e peritali, alle seguenti condizioni economiche:

	Numero dei soggetti	Premio imponibile unitario	Premio imponibile complessivo annuo
Amministratori: Presidente e Consiglieri (ivi compreso il Vice-Presidente e Consiglieri delegati)	17		
Direttore Generale-Segretario, Dirigenti	7 (di cui 3 in distacco c/o la Provincia)		
Dipendenti	196 (*) (di cui 45 in distacco c/o la Provincia)		

(*) alla data del 30/06/2018

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Imposte

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere)

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE
INFERIORE ALLA BASE DI GARA

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

A	Franchigie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
B	Ufficio sinistri nella regione Veneto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente

☐ nella forma della coassicurazione(art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:

1 Società delegataria _____ Quota % _____

2 Società coassicuratrice _____ Quota % _____

3 Società coassicuratrice _____ Quota % _____

..... Quota % _____

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 _____



Provincia di Vicenza

Tutela Giudiziaria Capitolato 2018

2 _____
3 _____

Lotto 7

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società si obbliga ad assumere in proprio, nel limite delle somme assicurate, le spese che la Provincia di Vicenza, di seguito denominata Amministrazione, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi per assistere in sede processuale e stragiudiziale i propri:

- Amministratori
- Direttore Generale-Segretario, Dirigenti, Dipendenti

sia in servizio / carica in vigenza di polizza sia precedenti, per fatti, atti od omissioni connessi all'espletamento del mandato e servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Amministrazione stessa.

Gli oneri a carico della Società si riferiscono specificatamente:

1. agli onorari e alle competenze del legale incaricato;
2. agli onorari e alle competenze dei periti di parte e di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
3. alle spese giudiziarie;
4. alle spese da liquidare alla controparte nei casi di soccombenza o a essa dovute in caso di transazione.

La garanzia è operante per:

- a) pretese risarcitorie verso terzi per fatti illeciti di questi, compresi quelli conseguenti alla circolazione stradale di mezzi durante il loro uso per motivi di servizio;
- b) pretese risarcitorie di terzi per danni extracontrattuali, purché siano stati adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile, se esistente;
- c) controversie di diritti civili nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
- d) imputazioni penali per fatto colposo o contravvenzioni, comprese quelle conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa o tributaria, nonché quelli derivanti da circolazione stradale se conseguenti ad incidente;
- e) imputazioni penali per delitto doloso, purché gli assicurati vengano prosciolti od assolti in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato e il caso di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 CPP.
- f) controversie relative all'opposizione a verbali, ordinanze, ingiunzioni.

La garanzia è altresì operante per gli eventi riconducibili agli adempimenti di cui ai disposti dei D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

I fatti che originano l'azione di tutela sono quelli accaduti o venuti a conoscenza dell'Assicurato per la prima volta durante il tempo della assicurazione.

Art. 2 (Esclusioni)

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- le controversie relative a rapporto di lavoro e sindacali;
- le controversie conseguenti a violazioni di norme relative alla tutela di diritti di brevetto, marchio od esclusiva;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli eventi connessi ad inquinamento non accidentale;
- le spese originate dalla costituzione di parte civile, nel caso di imputazioni penali degli assicurati.



Provincia di Vicenza

Tutela Giudiziaria Capitolato 2018

Art. 3 (Somme assicurate e limiti della garanzia)

La copertura assicurativa viene prestata con un limite complessivo di esborso da parte della Società pari a 100.000,00 € per anno assicurativo.

Limiti copertura assicurativa (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B
Massimale per evento	36.000,00	26.000,00

Franchigie (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B
Per ogni sinistro e per ogni soggetto	0	500,00

Art. 4 (Denuncia delle vertenze)

Gli Assicurati devono dare immediata comunicazione alla Società della loro intenzione di iniziare la tutela dei propri interessi, specificando tutti quegli elementi atti a consentire la valutazione del fatto.

È facoltà dell'Assicurato indicare alla Società, nella denuncia, anche il legale e/o il perito di sua fiducia residente nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, fermo restando che sarà la Società a conferire l'incarico al professionista indicato dall'Assicurato o, in assenza, da essa scelto, mentre l'Assicurato rilascerà la necessaria procura, salvo i casi di cui alla lettera e) del precedente art. 1, per i quali l'incarico verrà conferito al professionista direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, che si riferiscono al caso, nonché tutti gli atti che la Società esplicitamente richieda, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, ovvero dal loro ricevimento.

Art. 5 (Gestione delle vertenze)

La garanzia non è operante per i casi in cui sia evidente la improbabilità di successo.

La Società si impegna in ogni caso ad esperire preventivamente ogni azione al fine di addivenire alla "bonaria" definizione della vertenza.

Qualora l'Assicurato e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di un ricorso al Giudice superiore, l'Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole.

Per la garanzia di cui alla lettera e) dell'art. 1, la liquidazione da parte della Società verrà effettuata solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

L'Assicurato si impegna a rinunciare ad ogni iniziativa od azione inerente la vertenza denunciata, senza il preventivo consenso della Società.

Art. 6 (Costituzione del premio)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero di soggetti per i quali la garanzia è prestata.

Per ciascuna annualità assicurativa, il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione al perfezionamento del contratto ed all'inizio di ogni annualità assicurativa, e da una regolazione calcolata in base ai dati consuntivi.

Il premio provvisorio per ogni annualità successiva alla prima sarà costituito dall'importo corrispondente al premio definitivo (provvisorio anticipato più regolazione) dell'annualità precedente.

L'Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero dei soggetti che hanno goduto della copertura in tale periodo.

Si conviene che nel caso di indicazioni inesatte sul numero di soggetti in base ai quali viene conteggiato il premio, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli del premio.



Provincia di Vicenza
Tutela Giudiziaria Capitolato 2018

Art. 7 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;
- b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'appendice, l'eventuale conguaglio di premio di cui al precedente art. 6).

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 8 (Facoltà di recesso)

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 9 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di risolvere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o PEC (Posta Elettronica Certificata) da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

Art. 10 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.